

Silenzio assenso anche per i dipendenti pubblici

di Maurizio Sarti / Fondo Perseo Sirio

Nelle nuove modalità di adesione alla previdenza complementare del pubblico impiego gli oneri informativi sono a carico delle amministrazioni

Tutto ebbe origine con l'accordo governo – organizzazioni sindacali del 28 settembre 2016, dove, nella “fase due” erano esplicitamente previsti:

“Interventi sulla previdenza complementare, volti a rilanciarne le adesioni, a favorire gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale e a parificare la tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati”;

ma si dovette aspettare ancora un anno per vedere trasformate quelle previsioni, almeno per il pubblico impiego, in norma. Infatti, con legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018), con l'articolo 1, commi 156 e 157, si diede corpo alla previsione dell'accordo; il comma 156 procedette ad estendere il regime fiscale vigen-

te per il settore privato anche a quello pubblico, almeno a decorrere dal 2018, lasciando invariata la diversità fiscale per il periodo precedente e fino al 31 dicembre 2017, mentre con il 157 il legislatore intraprese la strada della sperimentazione, anche al pubblico impiego dell'iscrizione per silenzio assenso, introducendo, però, alcune specifiche che lo renderanno profondamente diverso da quello applicato al settore privato dal 2007.

Vediamolo in particolare, partendo dalla lettera della norma:

“157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previden-

All'atto dell'assunzione entro sessanta giorni dalla data dell'accordo, le amministrazioni datrici devono recapitare a ciascun dipendente una informativa contenente i passaggi chiave della disciplina negoziale, con particolare riferimento al termine di sei mesi entro i quali il dipendente deve esprimere esplicitamente il proprio orientamento riguardo l'adesione al fondo pensione negoziale Perseo Sirio

za complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)."

In esordio il legislatore conferma la legislazione speciale vigente in materia di Tfr e previdenza complementare, richiamando l'art. 2 del d.p.c.m. 20 dicembre 1999 e s.m.i., in buona sostanza, per gli interessati alla previsione legislativa del 2017, la conferma della "figuratività" del Tfr destinato a previdenza complementare. Infatti, è bene precisare che il Tfr destinato, per volontà dei lavoratori, a previdenza complementare non è conferito direttamente al fondo pensione, ma resta nella gestione Inps e, da questo istituto, viene contabilizzato separatamente e rivalutato sulla base del rendimento medio netto di un paniere di fondi pensione negoziali attivi¹, fintanto che "previa verifica con

le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"².

Più avanti nel testo della legge il legislatore, nello spirito della sperimentazione, ha voluto limitare il personale potenzialmente interessato alla norma a quello assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019; questa è la prima importante differenza tra il settore pubblico e quello privato. Perciò, a differenza del conferimento del Tfr, del primo semestre del 2007, nel settore privato, non sono coinvolti tutti i dipendenti pubblici, ma solo parte di loro. Bisogna attendere il 2 marzo 2021 perché il Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Brunetta, da poco insediato, firmasse l'"atto d'indirizzo" all'Aran che consentisse all'Agenzia di aprire il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali istitutive del fondo per la regolamentazione delle modalità di adesione dei lavoratori neoassunti dopo il 1° gennaio 2019.

L'apertura del tavolo di confronto tra Aran e le organizzazioni sindacali istitutive del fondo è stata celere, tanto che

Il legislatore prima e le parti poi, hanno voluto accompagnare l'adesione esplicita e silente con una forte iniziativa informativa che coinvolge direttamente l'amministrazione datrice, la quale, all'atto dell'assunzione, deve informare compiutamente il dipendente sul fondo pensione e sulle modalità di adesione

l'8 aprile 2021 è stata sottoscritta da Aran e organizzazioni sindacali l'ipotesi di "Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore" e, successivamente, il 16 settembre 2021 il testo definitivo. L'accordo, dopo aver definito la nozione di "neoassunto", limitandola ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e escludendo alcune fattispecie di posizioni, come i trasferimenti per mobilità o assegnazione temporanea, personale il Tfs³ e, ovviamente, già iscritti a Perseo Sirio, in coerenza con la disposizione legislativa del 2017, ha proceduto a descrivere la procedura da seguire.

In estrema sintesi: all'atto dell'assunzione, ovvero, per gli assunti a decorrere dal 2 gennaio 2019 e fino al 16 settembre 2021, entro sessanta giorni dalla data dell'accordo, le amministrazioni datrici devono recapitare a ciascun dipendente interessato una informativa contenente i passaggi chiave della disciplina negoziale, con particolare riferimento al termine di sei mesi entro i quali il dipendente deve esprimere esplicitamente il proprio orientamento riguardo l'adesione al fondo pensione

negoziale Perseo Sirio, attraverso la compilazione del modulo di adesione oppure negando tale volontà secondo le procedure indicate nella stessa informativa. La stessa informativa dovrà anche segnalare che, decorsi i sei mesi di tempo per l'espressione esplicita senza che lo stesso, il dipendente sarà iscritto automaticamente al fondo per "silenzio assenso". Spetterà, a questo punto, a Perseo Sirio informare il lavoratore dell'avvenuta iscrizione per "silenzio assenso" e la disponibilità di altri trenta giorni di tempo qualora volesse esercitare il diritto di recesso. Passato inutilmente anche questo ulteriore periodo, l'adesione si consolida.

Le novità introdotte, dunque, dalla l. 205/2017 e dall'accordo del 16 settembre 2021, rispetto a quelle già in vigore per il settore privato, riguardano:

- con le nuove modalità di adesione, anche per silenzio assenso, il conferimento non si limita al Tfr ma riguarda l'intero complesso contributivo (contributo del datore di lavoro e del lavoratore e Tfr)
- l'inserimento del diritto di recesso, limitato nel tempo (un mese), ma oltre il termine semestrale per effettuare la scelta, classificando perciò l'adesione per silenzio assenso subordinata all'esercizio del diritto di recesso

- si determinano così due modalità di associazione al fondo negoziale: la prima per volontà esplicita del lavoratore che classifichiamo come “adesione”; la seconda automatica per silenzio assenso “informato”, che classifichiamo come “iscrizione”, che si consolida, qualora il lavoratore non eserciti il diritto di recesso, mutando in “adesione”, perdendo perciò la classificazione di “iscrizione” per silenzio assenso.

Inoltre, come già accennato, gli interessati si limitano ai neoassunti a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 2019. Seppure il carattere sperimentale, implicito della norma, giustifichi tale limitazione, si potrebbe, in una seconda fase, estenderne l’efficacia a tutti i pubblici dipendenti destinatari del Tfr (assunti successivamente al 2000).

Infine, il legislatore prima e le parti poi, hanno voluto accompagnare l’adesione esplicita e silente con una forte iniziativa informativa che coinvolge direttamente l’amministrazione datrice, la quale, all’atto dell’assunzione, deve informare compiutamente il dipendente sul fondo pensione e sulle modalità di adesione, includendo in esse il silenzio assenso, e prevedendo che “dell’informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di assunzione”⁴. Perseo Sirio, inoltre, “collabora con le ammi-

nistrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni, della informativa di cui al presente comma e della modulistica”⁵ correlata e provvede, in prima persona, a comunicare, anche in questo caso, con informativa individuale l’iscrizione per silenzio assenso e la possibilità di recedere dall’iscrizione stessa, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione.

Quanto questa normativa, legislativa e contrattuale, avrà successo lo diranno, in primo luogo, i numeri degli aderenti espliciti e, in secondo luogo, l’esiguità degli iscritti silenti. Se dovesse segnare un importante successo potrebbe essere una nuova ripartenza della previdenza complementare anche nel settore privato.

NOTE

¹ Dm Economia e Finanze del 23 dicembre 2005 individua i seguenti Fpn per comporre il paniere: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente, Previcoper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat. Successivamente, a seguito della fusione tra Cooperlavoro, Previcoper e Filcoop, avvebuta in data 25 giugno 2018, il fondo risultante “Previdenza

Cooperativa” sostitui i due fondi già compresi nel paniere (Cooperlavoro e Previcoper).

² Allo stato dell’arte per Perseo Sirio, a differenza di Espero (il fondo pensione del personale della scuola), continua ad applicarsi il rendimento medio netto del “paniere”.

³ I trattamenti di fine servizio (Tfs) sono le indennità di fine rapporto di lavoro (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di anzianità) previgenti alla “riforma Dini” del 1995 e sopravvissute fino al 31 dicembre 2000 (vedi dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.).

⁴ Accordo Aran- organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021, art. 4, comma 1.

⁵ Ibidem.